

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi

del Comune di Trento (A.S.I.S.)

CONTRATTO DI COMODATO

CIG Z8D30527F9

prot. n. /C/2021/NM di data . 2021

stipulato, in forma di scrittura privata,

TRA

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

(in sigla e di seguito A.S.I.S.), codice fiscale e partita Iva 01591870223, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, Via 4 Novembre, n. 23/4, rappresentata dal legale rappresentante e Presidente, avv. Antonio Divan, nato a Trento il 16 giugno 1960, domiciliato per la sua carica presso la sede legale soprarichiamata;

E

Impresa/Associazione (di seguito denominata anche Comodataria),

con sede in Via , n. , partita Iva , rappresentata dal Presidente e

Legale rappresentante signor , nato a il e residente

a , Via , codice fiscale ,

(eventuale) iscritta al Registro nazionale delle Associazioni e delle Società sportive

dilettantistiche tenuto dal CONI al nr.,

Congiuntamente e disgiuntamente definite anche e rispettivamente

“Parti” o “Parte”

PREMESSO CHE

1. A.S.I.S. ha in godimento dal Comune di Trento (proprietario) le porzioni di immobile marcate nell'allegata planimetria al presente contratto - comunque ben note alle Parti - ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio per la gestione

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

degli impianti sportivi del Comune di Trento stipulato tra Comune di Trento e

A.S.I.S. (atto rep. Comune di Trento racc. n. 28711, concluso in data 29.12.2017);

2. ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) del citato contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S., A.S.I.S. ha facoltà di concedere a terzi, previa assegnazione con procedura di gara, l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande collegata agli impianti sportivi dalla stessa gestiti, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative/sanitarie e garantendo il servizio negli orari di apertura del centro sportivo in cui è collocata, fatti salvi i giorni di riposo e ferie.

3. a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. A.S.I.S. n. 1698 dd. 02/02/2021 la Comodataria ha manifestato l'interesse ad essere invitata alla procedura negoziata avente ad oggetto la concessione in uso dei locali destinati all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande presso lo Stadio Briamasco di Trento (tribune nord e sud), e che la stessa manifestazione di volontà è stata acquisita al protocollo A.S.I.S. n. ---- del -----;

4. dal verbale di gara prot. A.S.I.S. n. ----- dd. ----- si evince che, con offerta di data --.--2021 prot. A.S.I.S. n. ----- dd. -----, la Comodataria ha offerto un rialzo percentuale pari al --% della base di trattativa di € 2000,00 (duemila/ 00) IVA esclusa, risultando vincitrice della procedura di gara;

5. ai sensi del punto precedente, il contributo spese annuo offerto dalla Comodataria ammonta a € ----- (numero/ 00) + IVA,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, concede all' ----- (Comodataria), che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il godimento delle porzioni

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

dell'immobile di proprietà del Comune di Trento denominato "Stadio Briamasco", contraddistinto dalla p.ed. 2522, sito in via Roberto da Sanseverino n. 41 a Trento, individuate dagli spazi evidenziati nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Comodataria dichiara di ricevere le suddette porzioni di immobile in ottimo stato di conservazione. La consegna si intende effettuata con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 (Durata, rinnovo, recesso anticipato)

1. Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01 dicembre 2021 e scadenti il 30 novembre 2024.
2. Con il consenso di A.S.I.S., il presente contratto potrà essere rinnovato per un triennio oltre il primo triennio in forma espressa con l'assolvimento degli obblighi fiscali di registrazione e versamento della nuova imposta di registro. Sono esclusi la proroga o il rinnovo taciti o verbali.
3. Il presente contratto e l'eventuale atto di rinnovo potranno cessare anticipatamente per volontà di una delle Parti, salvo il preavviso di 3 (tre) mesi da manifestarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
4. In caso di recesso anticipato da parte di A.S.I.S., la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di compenso, indennizzo o risarcimento danni.
5. Alla scadenza del presente contratto ed in ipotesi di recesso anticipato del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto all'immediata restituzione delle porzioni di immobile e la Comodataria dovrà restituire le porzioni di immobile oggetto del presente contratto nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

Art. 3 (Oneri a carico della Comodataria)

1. Il presente contratto è essenzialmente a titolo gratuito. Sono a carico della Comodataria gli oneri fiscali indicati all'art. 10 del presente contratto.
2. Per l'occupazione degli spazi, la Comodataria si impegna a versare annualmente ad A.S.I.S. il contributo spese offerto in sede di trattativa.
3. La Comodataria verserà ad A.S.I.S. detto contributo spese in via posticipata in due rate semestrali scadenti al 31 maggio e al 30 novembre di ciascun anno. La Comodataria deve effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data emissione fattura. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Comodataria.
4. In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori preavvisi o di messa in mora, saranno applicati gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 (Attività della Comodataria. Uso delle porzioni di immobile)

1. La Comodataria si impegna ad usare le porzioni di immobile ricevute con la dovuta cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, custodendole e conservandole in buono stato, obbligandosi a non concederne il godimento a terzi, in tutto o in parte, né a sublocarle, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di A.S.I.S.
2. La Comodataria si obbliga al pieno rispetto di quanto previsto nel "Regolamento dello Stadio Briamasco di Trento e dei suoi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande interni da applicarsi durante le partite del gioco del calcio professionistico", disponibile all'indirizzo https://www.asis.trento.it/documenti/allegato_h_stadio-briamasco.pdf, e ad

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

utilizzare i beni unicamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale,
intendendosi incluso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande durante
gli orari di prenotazione dello Stadio Briamasco, e di non destinarli ad uso o
attività diverse da quella indicata, nel pieno rispetto di quanto previsto.

3. La Comodataria non potrà apportare alle porzioni di immobile oggetto del
presente contratto modifiche, innovazioni o migliorie. Resta inteso che le
eventuali modifiche, innovazioni o migliorie, anche se autorizzate, non daranno
diritto alla corresponsione di indennità o rimborso alcuno alla Comodataria da
parte di A.S.I.S. né nel corso né al termine del contratto.

4. A.S.I.S. non assume nessun obbligo e responsabilità in relazione all'attività della
Comodataria; ogni autorizzazione necessaria per l'attività posta in essere dalla
Comodataria è a cura e spese della Comodataria.

5. L'utilizzo delle porzioni di immobile da parte della Comodataria deve avvenire
secondo le modalità di accesso e uso definite da A.S.I.S. in corso di contratto e
comunicate alla Comodataria mediante corrispondenza.

6. La Comodataria si impegna a verificare che coloro che usufruiscono dei locali
dati in comodato rispettino la segnaletica presente sull'impianto e che non
accedano ad altre aree dell'immobile, salvo il percorso necessario per giungere
agli spazi oggetto del presente contratto. A.S.I.S. si riserva la facoltà di imporre
unilateralmente ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in merito all'uso
dell'immobile.

Art. 5 (Obbligazioni della Comodataria)

1. La Comodataria è custode e responsabile dei beni anche propri depositati nei
locali dati in comodato. In caso di deposito di beni mobili, la Comodataria dovrà
riferirsi all'Ufficio tecnico sicurezza di A.S.I.S. per la verifica rispetto all'idoneità

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

degli stessi con il carico incendio ammesso nell'edificio e la destinazione d'uso

dei locali del medesimo. La richiesta di verifica all'Ufficio competente di A.S.I.S.

e l'esito della verifica dovranno essere espressi in idonea comunicazione scritta.

2. La Comodataria rinuncia a rivalersi su A.S.I.S. e sul Comune di Trento per i danni

ai beni mobili di sua proprietà o di proprietà di terzi depositati nei locali oggetto

del presente contratto.

Art. 6 (Spettanza spese manutenzione ordinaria e straordinaria)

1. Le spese per la manutenzione ordinaria delle porzioni di immobile, nonché quelle

relative alla loro gestione ed ogni onere per servirsi dei beni (quali a titolo di

esempio imbiancatura, riparazioni a infissi, porte e rubinetterie, utenza telefonica,

pulizia e smaltimento rifiuti), eccezione fatta solo per la fornitura delle utenze di

energia elettrica, gas metano ed acqua calda/fredda, saranno sostenute dalla

Comodataria, senza diritto ad alcun rimborso da parte di A.S.I.S.

2. La manutenzione straordinaria e migliorativa delle porzioni di immobile è a carico

di A.S.I.S. È cura della Comodataria comunicare ad A.S.I.S. la necessità di

manutenzione straordinaria e migliorativa delle porzioni di immobile oggetto del

presente contratto e garantire ad A.S.I.S. l'accesso ai locali in comodato al fine di

consentire le verifiche agli impianti e al sistema antincendio, nonché le eventuali

manutenzioni straordinarie e comunque per consentire tutti i controlli ritenuti

opportuni o necessari.

Art. 7 (Risoluzione)

1. In caso di:

- grave inottemperanza agli obblighi previsti dal presente contratto;
- mancato rispetto della destinazione d'uso dei locali nonché mancato obbligo di custodia e di conservazione indicati all'art. 4 del presente contratto;

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

A.S.I.S. ha diritto di procedere all'immediata risoluzione di diritto del contratto, unicamente comunicando alla Comodataria la propria decisione, senza ulteriori avvisi, formalità o eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni.

2. In caso di risoluzione, la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di compenso, indennizzo o risarcimento danni.

3. In ipotesi di risoluzione del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto all'immediata restituzione delle porzioni d'immobile e la Comodataria dovrà restituire le porzioni di immobile oggetto del presente contratto nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 8 (Responsabilità)

1. La Comodataria dovrà costantemente avere cura di non creare danni o pregiudizi alla proprietà del Comune di Trento, all'attività del gestore A.S.I.S. e all'attività di terzi e utenti presenti nell'edificio.

2. La Comodataria è responsabile di tutti i danni a persone, cose o animali che possono derivare a terzi, a utenti, al proprietario Comune di Trento e ad A.S.I.S. in dipendenza del presente contratto di comodato e dell'attività svolta nei locali dati in comodato con il presente contratto e nelle aree di transito.

Art. 9 (Modifiche al contratto)

1. Qualunque modifica al presente contratto di comodato non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Art. 10 (Spettanza oneri fiscali e spese)

1. Il presente contratto di comodato di bene immobile è soggetto all'imposta di registro in misura fissa secondo la Tariffa I, parte prima, art. 5, comma 4, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con registrazione

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

da effettuarsi in termine fisso (venti giorni dalla data di stipula ai sensi dell'art.

13, comma 1, del citato D.P.R. 131/1986).

2. L'imposta di registro e l'imposta di bollo, ove dovuta, sono a carico della Comodataria.

3. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico della Comodataria.

Art. 11 (Autorizzazione al trattamento dei dati)

1. Ciascuna Parte autorizza l'altra a trattare, comunicare a terzi e a pubblicare sul sito A.S.I.S., in relazione agli adempimenti di legge e del presente contratto, i propri dati - eventualmente anche personali - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 (Foro competente)

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

Art. 13 (Domicilio legale)

1. Per ogni effetto del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso la propria sede. Qualsiasi modifica alla sede, per essere ritenuta valida ai fini del presente contratto, dovrà essere comunicata all'altra Parte con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e avrà efficacia dalla data dell'effettivo ricevimento della comunicazione.

Art. 14 (Disciplina applicabile)

1. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle norme del Codice civile sul comodato (articoli da 1803 a 1812).

Trento, gg/mm/ 2021

Redatto in due esemplari. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

Eventuale: Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.
25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia delle
Entrate

La Comodataria

La Comodante

A.S.I.S.

Il Presidente

Il Presidente

avv. Antonio Divan

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti approvano specificatamente le
clausole inserite nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

La Comodataria

La Comodante

A.S.I.S.

Il Presidente

Il Presidente

avv. Antonio Divan


Allegato: planimetria.

Il Presidente

ASIS
Il Presidente
Avv. Antonio Divan

**CAMPO CALCIO
BRIAMASCO - TRENTO**

TRIBUNA NORD
UFFICI



CAMPO CALCIO BRIAMASCO - TRENTO

TRIBUNA SUD
PIANO TERRA

